

STATUTO

CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE DI SIRACUSA IGP

Articolo 1

SEDE, DURATA, RIFERIMENTI NORMATIVI

A tutti gli effetti di legge ed in particolare ai fini previsti dall'art.14, comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un consorzio volontario che assume la denominazione " Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP " (d'ora in poi Consorzio)

Il Consorzio ha sede legale in Siracusa. Con deliberazione dell'assemblea, qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici amministrativi, tecnici o di rappresentanza o sedi distaccate in Italia o all'estero.

Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del presente statuto.

La durata è stabilita in anni cinquanta ed è prorogabile a norma di legge.

Articolo 2

SCOPI

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo dell'IGP Limone di Siracusa:

promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative dell'IGP Limone di Siracusa.

1. Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali dell'IGP Limone di Siracusa anche attraverso l'informazione al consumatore; avanzare proposte di disciplina regolamentare anche in attuazione del Disciplinare registrato e svolgere compiti consultivi relativi all'IGP Limone di Siracusa;

2. Promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente statuto ed eventualmente piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 e ss. modifiche;

3. Costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;

4. Conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza in qualità di organo abilitato dalle competenti amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite

dall'ordinamento vigente; tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria in Italia e all'estero e vigilare affinché da parte di chiunque non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura IGP Limone di Siracusa, il marchio consortile, il segno distintivo della IGP Limone di Siracusa, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

5. Estendere in Italia e all'estero la conoscenza, la diffusione della IGP Limone di Siracusa, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposite promozioni ed opere di informazione anche riferite alla sua filiera produttiva;

6. Operare la scelta dell'organismo di controllo autorizzato ai fini dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 ed assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato dal Disciplinare registrato;

7. Collabora nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000

con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999 sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP nell'attività di vigilanza;

8. Richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato, dall'UE. Per il perseguimento di quanto sopra il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie. Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

a) Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione dell'IGP Limone di Siracusa;

b) Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

c) Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

d) Promuove intese tra consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP Limone di Siracusa o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

e) Intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse

collettivo dei consorziati.

Articolo 3

Zona di produzione

La zona di produzione del Limone di Siracusa è costituita dai territori dei Comuni della Provincia di Siracusa individuati nel Disciplinare di Produzione di cui al Reg. (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011, GUUE n. 30 del 4 febbraio 2011.

Articolo 4

Marchio del Consorzio

come da logo che si allega in calce al presente statuto sotto la lettera "A" previa dispensa dalla lettura

Articolo 5

Soci

Ai sensi del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414 possono essere Soci del Consorzio del Limone di Siracusa:

a)I produttori agricoli

b)I confezionatori

che partecipano attivamente al processo produttivo del Limone di Siracusa IGP, obbligatoriamente iscritti all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sottoposti ai controlli dello stesso.

Alla categoria dei produttori agricoli spetta una percentuale di rappresentatività del 66%. Alla categoria dei confezionatori spetta una percentuale di rappresentatività del 34%.

Articolo 6

Domanda di ammissione

Chiunque ai sensi del precedente articolo 4 aspiri a far parte del Consorzio deve presentare domanda scritta nella quale si impegni ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di Socio, versare la quota di iscrizione, versare le quote annuali.

La domanda deve contenere:

Nel caso di persone fisiche:

1.generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, partita IVA, iscrizione CCIAA

2.indicazione delle superfici coltivate a Limone di Siracusa IGP e delle produzioni medie ottenute in azienda e le quantità medie destinate all'industria.

3.l'accettazione del presente Statuto e l'assoggettamento a tutti gli obblighi previsti da esso, dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché da leggi e regolamenti.

4.la dichiarazione di consentire o meno al trattamento dei dati personali e aziendali per fini amministrativi, contabili, statistici, informativi, promozionali.

Nel caso di persone giuridiche:

1.oltre la documentazione di cui sopra, il certificato di iscrizione alla CCIAA e l'elenco dei soci produttori di Limone di Siracusa e delle produzioni medie;

2.delibera dell'organo societario di richiesta di adesione al Consorzio; la domanda di società, associazioni,

consorzi, cooperative deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

3.in caso di cooperativa di primo grado non è richiesta la delega specifica.

Sulla domanda di ammissione deciderà entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

Articolo 7

Quota di ammissione

Il Socio è tenuto a versare una quota di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Coloro che subentrano ad un Socio nella conduzione della stessa azienda sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione.

Articolo 8

Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a rispettare tutte le norme dello Statuto e dei regolamenti (se adottati), nonché quelle emanate dall'assemblea in applicazione dello stesso Statuto, con particolare riguardo al pagamento dei contributi annuali, come pure tutte le norme nazionali o comunitarie concernenti direttamente o indirettamente la produzione e l'immissione in commercio del Limone di Siracusa e segnatamente quelle contenute nel disciplinare di produzione, nonché tutte le altre norme e procedure che potranno essere adottate dagli

organi del Consorzio per il raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci non devono agire in modo da arrecare pregiudizio morale o materiale nei confronti della compagine consortile, del Consorzio stesso e soprattutto nei confronti dell'IGP Limone di Siracusa.

I Soci sottoporranno al Collegio Arbitrale di cui all'art. 22 le controversie che eventualmente sorgeranno con il Consorzio.

Il Consorzio dovrà consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo, pubblico o privato, autorizzato ed effettuerà attività di vigilanza secondo le rispettive competenze.

Articolo 9

SANZIONI

Al Socio che non rispetti gli obblighi derivanti dal presente Statuto il Consiglio di Amministrazione applicherà con apposita deliberazione, in relazione alla gravità della violazione, una delle seguenti sanzioni:

censura con diffida

sanzione pecuniaria fino a tre volte il contributo annuale

esclusione dal Consorzio

Il Socio escluso non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione e delle quote annuali.

Articolo 10

DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Soci hanno diritto:

a)usufruire dei servizi consortili

b)usare il marchio consortile

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per morte, decadenza dei requisiti di ammissione, recesso, esclusione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il Socio recede mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r. Se trattasi di persone giuridiche la comunicazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

E' escluso il Socio che:

1.arrechi danno morale o materiale al Consorzio

2.che non corrisponda il contributo associativo

3.che svolga attività in contrasto con quelle del Consorzio

Articolo 12

CONTRIBUTI ANNUALI

I Soci oltre alla quota di iscrizione una tantum stabilita dal Consiglio di Amministrazione sono tenuti al versamento

di un contributo annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della quantità di prodotto controllato e certificato, in base ai dati forniti dall'organismo di controllo autorizzato.

Eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti solo dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 13

ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

1.1'Assemblea dei Soci

2.il Consiglio di Amministrazione

3.il Presidente

4.Il/I Vice Presidenti se eletti

5.il Collegio dei Sindaci

Articolo 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i Soci del Consorzio, anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale purché in Italia. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le sue deliberazioni obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di voto è riservato ai soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

E' ammesso l'istituto della delega. La rappresentanza è limitata a non più di due deleghe per Socio e può essere conferita solo ad altro socio e solo per singole assemblee.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione. E' obbligatoriamente convocata entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

I Soci persone giuridiche partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona da lui delegata.

L'Assemblea ordinaria:

a)approva il bilancio consuntivo dell'esercizio.

b)elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente statuto.

c)nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente.

d)Determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio di Amministrazione, con o senza predeterminazione di limiti o criteri.

e)Delibera la scelta dell'organismo di controllo

f)Delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi

regolamenti nonché su ogni argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

L'assemblea straordinaria:

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la modifica del disciplinare, la proroga della durata del consorzio, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate le delibere riguardanti le modifiche allo statuto e quelle al disciplinare di produzione dovranno poi essere sottoposte per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre rientra nei poteri dell'assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione che rientra negli scopi statutari non attribuita ad altri organismi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il presidente nomina il segretario e sceglie preliminarmente due soggetti presenti per esercitare l'ufficio di scrutatore, qualora necessario.

Entrambe le assemblee sono convocate almeno una volta l'anno, entro i termini di legge; in via straordinaria sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o sia richiesto dai Sindaci o quando ne facciano domanda scritta un terzo dei soci. In tale domanda i soci devono indicare gli argomenti oggetto di trattazione e la convocazione deve farsi entro il termine di due mesi dal ricevimento della domanda.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio

mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie debbono farsi mediante comunicazione scritta ai singoli soci. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite raccomandata a mano, fax, posta elettronica, e in caso di utilizzo del fax e/o posta elettronica indicati nel libro dei soci con la precisazione che i soci che non intendono indicare un fax o un indirizzo di posta elettronica o che revocano alcune delle predette indicazioni già fornite hanno diritto di ricevere la convocazione nelle altre modalità previste dallo Statuto per le quali non sia richiesta l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 16

RAPPRESENTATIVITA'

Ogni Socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e idoneo alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllato e dichiarato idoneo alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una

percentuale di rappresentanza negli organi pari al 66%,
mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una
percentuale di rappresentanza pari al restante 34%. Ciò in
caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti
alle medesime categorie. In caso di non totale adesione
della categoria dei confezionatori, la percentuale di
rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una
quantità proporzionale alla quota di produzione
certificata e conforme ai soggetti controllati della
stessa categoria non aderente al consorzio.

La determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi
di cui al presente articolo verranno definite con apposito
regolamento approvato dall'assemblea secondo le
maggioranze previste nei successivi articoli, predisposto
dal Consiglio di Amministrazione, in modo conforme ai
requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei
soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP
Limone di Siracusa secondo quanto espressamente previsto
nei D.D. M.M. del 12 aprile 2000 n. 61413 e 61414
riguardanti i requisiti di rappresentatività dei Consorzi
di Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi
sociali medesimi .

Articolo 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del

Consorzio ed è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.

Gli eletti devono essere soci del consorzio o rappresentanti espressamente delegati di aziende associate. La carica di consigliere non è delegabile.

Ai consiglieri non sono dovuti gettoni di presenza, tuttavia l'assemblea può deliberare la concessione di rimborsi spese agli amministratori chiamati a svolgere specifici incarichi, anche di carattere continuativo, in favore del Consorzio.

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice nel proprio seno, con votazione segreta, il Presidente e può eleggere, con le stesse modalità, uno o due vice presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il CdA provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.

Le categorie devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000 n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art. 3 e art. 4 lett. B) del D.M. del 12 aprile del 2000 n. 61413.

La redazione dei verbali del Consiglio può essere affidata

anche ad un segretario estraneo al consiglio.

Articolo 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatte salve le facoltà attribuite all'assemblea per legge o dal presente statuto.

In particolare il Consiglio:

a) Nomina il presidente, il o i vice presidenti, eventualmente il tesoriere

b) Predisporre i bilanci da sottoporre all'assemblea.

c) Cura l'esecuzione delle delibere di assemblea

d) Propone all'assemblea eventuali regolamenti

e) Propone all'assemblea l'ammontare delle quote annuali e dei costi dei servizi consortili.

f) Delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro decadenza, sul recesso e sull'esclusione

g) Cura la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale.

h) Conferisce procure sia generali che speciali

i) Assume e licenzia il personale, fissandone mansioni e retribuzioni.

Articolo 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o da

chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera o fax o posta elettronica almeno otto giorni prima ovvero, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto a parità di voti prevale il voto del presidente.

I consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica.

I verbali del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 20

IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale del Consorzio ed il potere di firma.

Convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio. Può delegare la firma o la rappresentanza del Consorzio al Vice Presidente (se eletto) o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del presidente i poteri spettano al/ ai vice presidenti o ad un consigliere

designato di volta in volta dal Consiglio.

Articolo 21

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti nominati dall'assemblea.

I sindaci durano tre anni, scadono con il Consiglio e sono rieleggibili.

Il presidente è eletto a maggioranza dal Collegio.

In caso di dimissioni, decadenza, recesso l'assemblea elegge il sostituto.

Ai sindaci può spettare un compenso annuo stabilito dall'assemblea oltre ad eventuali rimborsi spesa sostenuti nell'espletamento dell'incarico.

Essi hanno i doveri ed i poteri stabiliti dal codice civile.

Il collegio delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere, gli accertamenti ed i rilievi devono essere verbalizzati

Articolo 22

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci ed il consorzio o tra soci attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto purché non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria sarà decisa da un collegio di

tre arbitri. Due degli arbitri sono nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due si seguirà il medesimo criterio.

Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da riconosciuta dai soci con l'accettazione del presente statuto.

Articolo 23

DIRETTORE

Se ritenuto opportuno l'assemblea su proposta del consiglio può provvedere alla nomina di un direttore del consorzio anche tra non soci, determinandone compiti ed eventuale retribuzione.

Articolo 24

FONDO SOCIALE, PROVENTI E BILANCIO

Il Fondo sociale del Consorzio è costituito da:

1.Quote di iscrizione

2.Beni mobili o immobili pervenuti o acquistati

3.Erogazioni e lasciti

I proventi sono costituiti da:

1.Quote annuali

2.Quote straordinarie

3.Rendite del fondo sociale

4. Contributi o rimborsi

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il CdA redige il conto preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre per approvazione all'assemblea, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 25

RIPARTIZIONE DEI COSTI FUNZIONI ERGA OMNES

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000 n. 410 art. 1 i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14 comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sono posti a carico di:

a) Tutti i soggetti che aderiscono al consorzio

b) Dei soggetti che, anche se non aderenti al consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art.3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota

commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo autorizzato ed idonea ad essere certificata come IGP. Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4 del D.M. 61413 art. 1 le quote qualora non coperte riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526 graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Articolo 26

LIBRI OBBLIGATORI

Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:

- 1.Libro dei soci
- 2.Libro delle assemblee
- 3.Libro del Consiglio di Amministrazione
- 4.Libro del collegio sindacale

Articolo 26

SCIoglimento DEL CONSORZIO

Il Consorzio addi viene allo scioglimento per una delle seguenti cause:

Decorso del termine

Conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di
consequirlo

Deliberazione unanime dei consorziati

Altre cause previste dalla legge

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio

l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone le

funzioni e gli emolumenti

Articolo 27

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente

Statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile in

materia

FIRMATO: FABIO MOSCHELLA

NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)